




COMUN GENERAL DE FASCIA

Servizio Entrate



COMUNE DI MOENA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38/8 DD. 19.12.2013

IN VIGORE DAL 01.01.2014

CAPO I GESTIONE DELL'ACQUA

art. 1 PREMESSE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Per utenze si intende, in linea di principio, il titolare del contratto di fornitura che, normalmente, coincide con l'esistenza di un contatore.

Nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, dovrà essere considerato il numero totale delle utenze servite da ogni contatore.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.

CAPO II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi. E' comunque esclusa la fornitura per usi agricoli cioè per l'innaffiamento ed irrigazione dei campi e prati, esclusi orti e piccoli giardini.

Sono quindi istituite le seguenti categorie di fornitura:

- | | | |
|----|---|--|
| A | USO DOMESTICO | Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa; |
| B | USO NON DOMESTICO | Diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici di qualsiasi specie (Alberghi, bar, esercizi commerciali e artigianali, uffici e simili. Si considera destinata ad uso promiscuo l'acqua utilizzata sia per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici che per attività non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo. Quando l'acqua debba servire diversi usi, soggetti a differenti tariffe, ed il Comune non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, e sempre che non si tratti di forniture temporanee, può essere stipulato un unico contratto ad uso promiscuo.
In tal caso viene installato un solo apparecchio misuratore su di un'unica presa) |
| B1 | Uso edifici a destinazione pubblica ed impianti sportivi | Enti pubblici, scuole, case di cura e di riposo, ospedali, etc.. ed impianti sportivi (piscine, etc.) |
| B2 | uso abbeveramento zootecnico | Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'abbeveramento degli animali. |
| B3 | Uso allevamento ittico | Per vasche allevamenti ittici. |
| B4 | uso produzione di neve programmata | Produzione della neve |
| B5 | Allacciamenti a carattere temporaneo | Cantieri. |
| B6 | Bocche antincendio | Idranti, bocche antincendio, etc.. |

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

I consumi relativi alle singole categorie sono rilevati sulla base delle indicazioni di appositi contatori o con altri sistemi idonei al rilevamento del consumo.

Eventuali forme provvisorie possono essere conteggiate a forfait.

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

art. 3

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

a) le fontane pubbliche;

b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), e c) le erogazioni sono distribuite senza contatore, per l'obiettiva impossibilità di installazione durante i periodi invernali a causa del gelo.

E' fatto divieto di:

I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;

II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, carico degli automezzi antincendio, addestramento o controlli di efficienza degli impianti da parte del personale abilitato allo scopo (vigili del fuoco). E' consentito anche prelevare acqua dalle bocche antincendio da parte del personale del Comune.

IV. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

Per l'alimentazione di bocche antincendio, per ragioni di sicurezza, non è prevista l'installazione di apparecchi di misura. Gli idranti e le bocche antincendio all'interno di edifici, stabilimenti, cantieri, sono soggetti al pagamento di una quota annua. Il Comune non assume comunque alcuna responsabilità circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Per l'annaffiamento di orti e piccoli giardini, per fontane e piscine che scaricano al di fuori della pubblica fognatura o nelle condotte delle acque bianche, o per altri usi analoghi, il Comune può autorizzare l'installazione di un misuratore separato. Il contatore dovrà essere installato sullo stesso allacciamento predisposto per l'immobile di riferimento e dovrà alimentare un impianto idrico completamente separato dall'impianto per uso civile. Condizioni e modalità per la fornitura saranno stabilite dal Comune di volta in volta con separato provvedimento.

art. 4

FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua potabile verrà effettuata direttamente ai proprietari degli stabili. Potrà essere ottenuta pure dagli inquilini però all'atto del contratto sono tenuti a presentare l'autorizzazione del proprietario.

I cantieri edili riguardanti nuove costruzioni o consistenti ristrutturazioni, dovranno richiedere l'allacciamento provvisorio all'acquedotto comunale per la fornitura e l'utilizzo dell'acqua nel cantiere stesso. L'autorizzazione verrà rilasciata unitamente alla concessione edilizia previa sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua per uso cantiere redatto dall'ufficio tributi oppure dal Servizio Entrate-Comun general de Fascia secondo i criteri previsti nell'allegato B al presente regolamento .

Nel caso di edifici in condominio, la fornitura dovrà essere effettuata all'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponderà ai sensi di legge.

Nel caso di edifici per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, è consentita la fornitura dell'acqua sia singolarmente a tutti i proprietari con i contatori individuali (solo per forniture già esistenti) sia cumulativamente con contatore unico (nuove forniture) sempre che i proprietari stipolino un unico contratto.

Sia nel caso di edificio condominiale sia nel caso di edificio non condominiale servito da un unico contatore, il sottoscrittore del contratto sarà considerato quale responsabile cui far riferimento per le fatturazioni e per ogni altro obbligo conseguente, esonerando in tal modo il comune da eventuali riparti su più utenze.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto. Per contro il proprietario del terreno attraversato deve autorizzarne l'attraversamento, a cura e spese dell'utente, laddove arreca minor danno.

art. 5 CONTRATTO PER LA FORNITURA

La distribuzione dell'acqua sarà concessa all'utente previa sottoscrizione del contratto di fornitura in carta resa legale, secondo lo schema che sarà predisposto a cura del Comune.

Ogni somministrazione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualsiasi momento per giustificati motivi, anche senza preavviso se ciò fosse dettato da cause di forza maggiore, e senza indennità.

La forma del contratto comporta, da parte dell'utente, l'obbligo di osservare e rispettare senza riserve ed eccezioni, le condizioni del presente regolamento.

Il contratto entra in vigore dal giorno della sottoscrizione dello stesso, e scade il 31 dicembre dello stesso anno, salvo disdetta scritta di una delle parti. Si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data dall'utente disdetta scritta. La disdetta dovrà essere fatta servendosi degli appositi moduli predisposti a cura del Comune ed avrà decorrenza dal giorno successivo all'ultima lettura, che avverrà entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

Il rinnovo s'intenderà fatto alle condizioni del regolamento ed alle tariffe in vigore nel giorno del rinnovo.

art. 6 VINCOLO DI CONCESSIONE

E' riservato al comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

art. 7 INTERRUZIONE EROGAZIONE

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressioni dovute a causa di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una continuità assoluta di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

In caso di interruzione prevedibile il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso.

Per l'interruzione richiesta dagli utenti la domanda dovrà essere fatta da questi al Comune 3(tre) giorni prima della data scelta e nella rigorosa osservanza di quanto disposto dall'art. 23. Né in questi casi né in quello di interruzione per rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CAPO III

APPARECCHI DI MISURA –ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

art. 8
APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono forniti dal Comune e rimangono di proprietà dell'Ente.
Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a dichiarare nell'atto della domanda di allacciamento.
L'apparecchio di misura è fornito all'utente dal Comune, che ne rimane proprietario.
L'installazione è effettuata direttamente dall'utente, con spese a proprio carico.
Ogni singolo insediamento con allacciamento per uso non domestico e promiscuo e ogni singola unità immobiliare, anche se di s

tesso proprietario o locatore, devono essere muniti di proprio misuratore di consumo fatti salvi i casi previsti dall'art. 4.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi da gelo e manomissioni.

Nel caso di guasti e manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché esso possa provvedere alle relative riparazioni e sostituzioni.

L'utente ha l'obbligo di rimborsare tutte le spese sostenute per la riparazioni o le sostituzioni del contatore causate da fatti a lui imputabili, compresa la rottura per gelo.

art. 9
VERBALI DI POSA O RIAPERTURA CONTATORE

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Al misuratore viene applicato il sigillo del Comune, che potrà essere rimosso solamente dal personale autorizzato dal Comune. Eventuali manomissioni o rimozioni del sigillo sono considerate alla stregua di alterazioni non autorizzate dall'apparecchio.

art. 10
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e gli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente, se reperibile.

art. 11
LETTURA DEI MISURATORI

Le letture generali dei contatori saranno effettuate a scadenze disposte dall'Amministrazione comunale.

Potranno comunque essere effettuate singole verifiche sia dei contatori che degli impianti di distribuzione.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche da diritto al Comune di ridurre l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Il Comune potrà chiedere all'utente l'autolettura del contatore mediante consegna/spedizione agli uffici comunali di apposito modulo di dichiarazione come potrà avvalersi di addebitare in base a stime sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi. Nel caso non pervenisse l'autolettura da parte dell'utente il Comune potrà procedere alla fatturazione sulla base di un consumo presunto determinato con la media dei consumi dei tre anni precedenti a quello considerato o, in assenza di tale dato, all'ultimo consumo annuale misurato.

art. 12
QUANTIFICAZIONE LETTURA

In base alle letture rilevate l'ufficio procede entro il 31 agosto dell'anno successivo al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente.

art. 13
FACOLTA' DELL'UTENTE

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.
Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

art. 14
DETERMINAZIONE CONSUMO PER GUASTO CONTATORE

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo, per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media degli ultimi 3 (tre) anni precedenti a quello del malfunzionamento. In assenza di tale dato si prenderà l'ultimo consumo letto o, se anche tale lettura non fosse disponibile, o in base all'art. 23 norma transitoria.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

CAPO IV
TARIFFE E PAGAMENTI

art. 15
COMPOSIZIONE TARIFFA

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio relativo alla captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile.

La tariffa è composta da una quota fissa e una variabile, è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, come previsto dal sistema tariffario approvato dalla Provincia Autonoma di Trento d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni.

La fattura relativa comprende un numero di quote fisse corrispondente al numero di unità abitative/produktive servite dal singolo contatore.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali, intesi come prima fascia di consumo relativa alle necessità domestiche fondamentali. Sono inoltre previste maggiorazioni della tariffa base unificata per le fasce di consumo eccedenti il consumo base, allo scopo di contenere gli sprechi.

Presso il Comune sarà tenuto uno schedario, contenente la lettura dei consumi annuali di ogni utente.

art. 16
RISCOSSIONE

Alla riscossione sarà provveduto mediante fatturazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sulla fattura stessa.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della scadenza della fattura, il Comune invierà all'utente un avviso bonario di pagamento.

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) dalla data di scadenza di pagamento dell'avviso bonario, verrà emesso un sollecito di pagamento addebitando gli interessi legali per i giorni suddetti nella misura del tasso in vigore, le spese di notifica e quelle di istruttoria della pratica pari ad € 5,00.

Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dall'invio del sollecito, il Comune si riserva la facoltà di ridurre l'erogazione dell'acqua.

Qualsiasi contestazione relativa alla fattura dovrà essere effettuata entro la data di versamento riportata del documento.

art. 17

DELIBERAZIONE TARIFFE

Le tariffe ai consumi di cui alle categorie previste dall'art. 2 del presente regolamento, e le quote annuali per le bocche antincendio sono deliberate dalla **Giunta Comunale** nelle forme di legge.

È stabilito anche il costo fisso per ogni categoria; nel caso di derivazioni condominiali il costo fisso va moltiplicato per il numero delle unità abitative fornite.

art. 18

RISCOSSIONE COATTIVA

Per il recupero del credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e s.m. o si provvederà in forza del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, così come confermato dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

art. 19

INDENIZZI PER SOSPENSIONE FORNITURA

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per l'interruzione del servizio di fornitura dell'acqua derivanti da cause di forza maggiore. Egli è tenuto immediatamente a dare avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso affinché si possa porvi subito riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo al prezzo della erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente dovrà però dare avviso dell'avvenuta interruzione all'Ufficio comunale.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 20

SPESE A CARICO UTENTE

Tutte le spese riguardanti tasse, noli, bolli, IVA, etc. relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

art. 21

PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto previsto all'art. 5.

art. 22

MODIFICHE REGOLAMENTO

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale modificare in qualsiasi tempo in tutto od in parte le disposizioni del presente regolamento, sempre ché le modifiche non siano in contrasto con le leggi od i regolamenti dello Stato.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

art. 23
NORMA TRANSITORIA

Dal 1° gennaio 2000, per le utenze che non avessero ancora installato il contatore, la determinazione dei corrispettivi avverrà in relazione a un volume di consumo presunto secondo i criteri stabiliti con deliberazione n. 17568 di data 30 dicembre 1996 della Giunta provinciale di Trento.

Sarà facoltà dell'utente richiedere l'installazione del contatore – a cura e spese del medesimo – alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente regolamento per i nuovi allacciamenti.

Nel caso di rifacimento degli allacciamenti esistenti dovrà essere comunque installato il contatore e richiesta una nuova autorizzazione come per i nuovi allacciamenti. La distribuzione dell'acqua sarà concessa previa autorizzazione del contratto di fornitura ed alle condizioni previste dal presente regolamento.

art. 24
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

CAPO VI - NORME TECNICHE

Definizione impianti e competenze

art. 25
RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
 - b) Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).
- La derivazione di utenza si suddivide in:
- c) impianto esterno
 - d) comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;
 - e) impianto interno
 - f) comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).
 - g)
 - h) Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

art. 26
ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. impianto esterno

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono così suddivise:

a totale carico del proprietario o per esso dell'utente sia per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico, sia per quanto riguarda il tratto su suolo privato oltre il versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 24 e la cauzione a garanzia del corretto ripristino della proprietà comunale.

L'impianto esterno è eseguito a cura del privato e secondo i criteri stabiliti dal Comune (UTC) nonché secondo le indicazioni dettate dagli addetti comunali, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato, dove l'utente realizza gli scavi, ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico mentre, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato, è a totale carico dell'utente.

Le tubazioni sono di proprietà del Comune dalla derivazione del ramo fino al contatore, compreso, ed oltre, dal contatore, escluso, alla proprietà privata sono di proprietà degli utenti.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e qualora l'Amministrazione rilevasse l'impossibilità dell'applicazione dell'art. 4 relativamente alla posizione dei misuratori, verrà consentita l'installazione dei misuratori stessi ai singoli piani dell'edificio in prossimità degli apparecchi di utilizzazione. In tali casi l'utente eseguirà l'impianto esterno fino al rubinetto principale di intercettazione, posto lungo la tubazione comunale principale, a vista in luogo accessibile.

Le condotte comprese tra detto rubinetto (rete principale) e i singoli misuratori sono di proprietà degli utenti e agli stessi compete la manutenzione delle condotte anche sulla proprietà comunale.

In tali casi, anche a parziale modifica delle norme contenute nella generalità, l'impianto esterno viene eseguito a cura dell'utente fino ai misuratori, i misuratori medesimi restano di proprietà dell'Amministrazione comunale.

III – impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico verrà realizzato, manutenzionato e gestito esclusivamente dal Comune con oneri a suo carico, mentre il restante tratto su suolo privato, resta a carico dell'utente medesimo.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Norme in materia di derivazione di utenza

art. 27

DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

art. 28

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterrati degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 29

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di

fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

art. 30 IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

art. 31 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli

eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.

- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore. Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
- o) Ogni edificio nuovo dovrà avere una sola presa separata da quella degli altri edifici, partente dal pozzetto comunale posto lungo la tubazione principale più vicino allo stabile da allacciare. Gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, potranno mantenere le prese esistenti. Qualora si dovesse intervenire sul ramo di distribuzione principale, od al suo ampliamento, sarà a cura e spese dell'Amministrazione comunale il ripristino degli allacciamenti e sarà facoltà della stessa mantenere le utenze esistenti, sopprimerle, unificarle o modificarle a seconda delle necessità di ripristino e di interesse generale. Tutte queste opere saranno a cura e spese dell'Amministrazione comunale entro e non oltre la proprietà comunale. Il completamento delle opere su suolo privato sarà a carico degli utenti.
- p) **Per gli edifici di antica origine siti nel centro storico del P.R.G. comunale - AREE DI CONSERVAZIONE -, non restaurati, risanati o consolidati nell'ultimo ventennio, e qualora l'Amministrazione rilevasse l'impossibilità della installazione dei misuratori, restano, in deroga al presente Regolamento, fino al restauro conservativo, ovvero fino al risanamento, e/o consolidamento dell'edificio, in essere le tariffe canone a bocca tassata.**

Le tariffe a bocca tassata subiranno gli stessi aumenti percentuali delle tariffe canone acqua a contatore.

art. 32
PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche. Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete. In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione. Il Comune, pertanto, non garantisce la portata e una pressione minima, al punto di utilizzo. Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta. Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza. L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il gestore. La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente. Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

art. 33
PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda. E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, del Comune, si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative. Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento. L'utente che installi un contatore secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 900 euro oltre alla sostituzione a sue spese con un contatore di proprietà comunale. I contatori con diametro oltre 2" non vengono forniti dal Comune ma sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20.

art. 34
POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, verrà installato a cura del utente secondo il progetto approvato dall'UTC al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle varie apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 19.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

art. 35 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

art. 36 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, **da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00**, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

art. 37 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

art. 38 CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici con più unità abitative il Comune, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, autorizzare l'installazione di contatori divisionali a cura del utente – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

Norme per le forniture

art. 39 MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito, reso legale, predisposto a cura del Comune affinché si possa provvedere al rilascio della necessaria autorizzazione per effettuare l'allacciamento.

La domanda deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante. La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata da titolo dimostrante il suo diritto sull'immobile.

Ove il richiedente non sia proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Alla domanda devono essere allagate n. 2 copie dei seguenti elaborati grafici firmati da un tecnico abilitato:

- a) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale o fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia, con l'indicazione degli allacciamenti al pozzetto comunale;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:500, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze contenente lo schema dell'impianto di allacciamento all'acquedotto comunale dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, con indicazione del pozzetto pubblico di allacciamento, lunghezza dei percorsi, diametri e tipo dei materiali impiegati;
- c) sezione tipo con indicazione della profondità di posa (minima di m 1,00), rivestimenti e protezioni delle tubazioni e modalità di ripristino stradale o dei terreni;
- d) eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire e la relazione tecnica.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alla presentazione delle ricevute del versamento cauzionale, di spese di contributi, allacciamenti od altro stabilito dall'Amministrazione, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione comunale a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino del suolo pubblico eventualmente manomesso ed in conformità a quanto disposto di cui alla deliberazione giunta 421 dd. 12 Agosto 1998.

art. 40

CONTRIBUTO-DIRITTO DI ALLACCIAMENTO-CAUZIONE

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente l'assistenza e controllo per realizzazione dell'allacciamento, è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza e/o uso secondo il diametro della tubazione.

L'utente è tenuto a versare la somma di €. 100,00.= fino a 1" e di €. 150,00.= fino a 2".

Il deposito cauzionale per il ripristino del suolo pubblico sarà il seguente:

- Strada sterrata al ml. €. 30,00=;
- Strada asfaltata al ml. €. 50,00=;
- Strada cubettata al ml. €. 100,00.

art. 41

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura. Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

L'utilizzo delle bocche per fini diversi da quelli antincendio comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro. La medesima sanzione è applicata nel caso di assenza di sigilli non motivata da finalità antincendio debitamente comunicata, salva e riservata sempre l'azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

Disposizioni varie

art. 42 OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

art. 43 DIVIETI

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe, nei pozzetti di distribuzione o attingere acqua dagli idranti se non per gli usi consentiti dalla legge. Sarà punito con sanzione da €. 100,00.= a €. 600,00.= (ai sensi L. 689/1981) oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte di impianto compresi i chiusini in ghisa. Della contravvenzione commessa da minori o legalmente irresponsabili, rispondono i genitori o, rispettivamente i responsabili ai sensi del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

art. 44 RIVALSA DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI COMPETENZA DEI PRIVATI, ESEGUITE D'UFFICIO

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione di interventi riferiti al presente Regolamento, di atti, lavori, opere di competenza di privati o provocate dalla negligenza dei privati, sono recuperate, maggiorate del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, a seguito apposita richiesta del Comune.

art. 45 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2014.

INDICE

CAPO I

GESTIONE DELL'ACQUA

ART. 1 – Premesse	2
-------------------	---

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 2 – Usi dell'acqua	2
ART. 3 – Impianti uso pubblico	3
ART. 4 – Fornitura dell'acqua	3
ART. 5 – Contratto per la fornitura	4
ART. 6 – Vincolo di concessione	4
ART. 7 – Interruzione erogazione	4

CAPO III

APPARECCHI DI MISURA – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

ART. 8 – Apparecchi di misura	5
ART. 9 – Verbali di posa o riapertura contatore	5
ART. 10 – Rimozione e sostituzione del contatore	5
ART. 11 – Lettura dei misuratori	5
ART. 12 – Quantificazione lettura	6
ART. 13 – Facoltà dell'utente	6
ART. 14 – Determinazione consumo per guasto contatore	6

CAPO IV

TARIFFE E PAGAMENTI

ART. 15 – Composizione tariffa	6
ART. 16 – Riscossione	6
ART. 17 – Deliberazione tariffe	7
ART. 18 – Riscossione coattiva	7
ART. 19 – Indennizzi per sospensione fornitura	7

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 20 – Spese a carico utente	7
ART. 21 – Parti integranti del contratto	7
ART. 22 – Modifiche regolamento	7
ART. 23 – Norma transitoria	7
ART. 24 – Sanzioni amministrative	8

CAPO VI

NORME TECNICHE

ART. 25 – Rete di distribuzione	8
ART. 26 – Esecuzione lavori e manutenzione impianti	8
ART. 27 – Derivazioni di utenza esistenti	10
ART. 28 - Norme tecniche relative agli impianti esterni	10
ART. 29 – Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno	10
ART. 30 – Impianto interno	11
ART. 31 – Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni	11
ART. 32 – Pressione dell'acqua	13
ART. 33 – Proprietà dei contatori	13
ART. 34 – Posizione e custodia dei contatori	13
ART. 35 – Pozzetto contatore e locale contatore	14

ART. 36 – Installazione dei contatori	15
ART. 37 – Manutenzione dei contatori	15
ART. 38 – Contatori divisionali	15
ART. 39 – Modalità per la fornitura	15
ART. 40 – Contributo-diritto di allacciamento-cauzione	16
ART. 41 – Bocche antincendio private	16
ART: 42 - Obbligatorietà	17
ART. 43 – Divieti	17
ART: 44 – Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio	17
ART. 45 - Entrata in vigore	17

ALLEGATO A

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER USO PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA

CAPO I (condizioni di fornitura)

Art. 1

E' consentito il prelievo di acqua potabile, derivata dall'acquedotto comunale, da impiegare in impianti di neve programmata.

Art. 2

Ogni fornitura di acqua di cui all'art. 1 è data a titolo puramente precario e può essere fatta solo con impiego di quantità d'acqua residua dalle forniture per usi civili.

Art. 3

Ogni spesa derivante dalle forniture di cui all'art. 1 verrà addebitata pro-quota agli utilizzatori compresi i maggiori oneri che tale uso degli impianti di acquedotto potrà determinare per la normale distribuzione d'acqua per usi civili.

Art. 4

Ogni concessione potrà essere revocata, senza preavviso, per motivi tecnici o sopravvenute maggiori esigenze per gli impieghi civili dell'acqua potabile. La sospensione o l'interruzione della fornitura non dà diritto a rimborso o a indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 5

Il concessionario è responsabile amministrativamente e penalmente di danni a terzi o agli impianti pubblici, dipendenti dall'impiego dell'acqua per la produzione della neve programmata. Il concessionario non può cedere ad altri l'acqua prelevata né utilizzarla per usi diversi dalla produzione di neve programmata.

Art. 6

Il concessionario, come atto di accertamento del presente regolamento, firmerà un apposito foglio di patti e prescrizioni.

Ogni abuso o inadempienza farà decadere immediatamente ed automaticamente il diritto di prelievo, salvo che il fatto non costituisca reato penale, nel qual caso si procederà di conseguenza.

Art. 7

I mc d'acqua da fatturare, non essendo possibile installare i contatori a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo, saranno calcolati moltiplicando il consumo medio orario di ogni singolo impianto di produzione della neve programmata per il numero di ore di funzionamento dello stesso.

Art. 8

Il presente disciplinare costituisce un'estensione del regolamento per il servizio acquedotto alle cui norme si fa riferimento per quanto non qui previsto esplicitamente.

Capo II

NORME TECNICHE

Art. 9

E' demandato agli organi tecnici competenti del Comune stabilire la localizzazione, sulla rete dell'acquedotto Comunale, del punto in cui sarà effettuato l'allacciamento nonché il tipo e le dimensioni degli organi di intercettazione, limitazione e misura delle quantità prelevate,

Art. 10

Il prelievo dell'acqua avverrà nella quantità determinata dalla Giunta Comunale, sulla base della disponibilità dell'acqua extra impieghi civili e del numero dei richiedenti, tenuto comunque conto della possibilità tecnica di portata offerta dal ramale di acquedotto interessato e senza disturbare la normale erogazione per usi civili.

Art. 11

La necessità ed il piano tecnico di erogazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo ai tecnici comunali competenti, unici abilitati alla manovra delle apparecchiature di regolazioni ed intercettazione.

ALLEGATO B

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER USO CANTIERE

CAPO I (condizioni di fornitura)

Art. 1

Per i cantieri edili riguardanti nuove costruzioni o consistenti ristrutturazioni, di dovrà richiedere l'allacciamento provvisorio all'acquedotto comunale per la fornitura e l'utilizzo dell'acqua nel cantiere stesso.

Art. 2

Ogni fornitura di acqua di cui all'art. 1 è data a titolo puramente precario e può essere fatta solo con impiego di quantità d'acqua residua dalle forniture per usi civili.

Art. 3

Ogni spesa derivante dalle forniture di cui all'art. 1 verrà addebitata pro-quota agli utilizzatori compresi i maggiori oneri che tale uso degli impianti di acquedotto potrà determinare per la normale distribuzione d'acqua per usi civili.

Art. 4

Ogni concessione potrà essere revocata, senza preavviso, per motivi tecnici o sopravvenute maggiori esigenze per gli impieghi civili dell'acqua potabile. La sospensione o l'interruzione della fornitura non dà diritto a rimborso o a indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 5

Il concessionario è responsabile amministrativamente e penalmente di danni a terzi o agli impianti pubblici, dipendenti dall'impiego dell'acqua per uso cantiere
Il concessionario non può cedere ad altri l'acqua prelevata né utilizzarla per usi diversi da quella di cantiere.

Art. 6

Il concessionario, come atto di accertamento del presente regolamento, firmerà un apposito foglio di patti e prescrizioni.
Ogni abuso o inadempienza farà decadere immediatamente ed automaticamente il diritto di prelievo, salvo che il fatto non costituisca reato penale, nel qual caso si procederà di conseguenza.

Art. 7

I mc d'acqua da fatturare, non essendo possibile installare i contatori a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo, saranno calcolati tenendo conto dei mc oggetto d'intervento come da concessione edilizia. Per ogni metro cubo edificabile si presuppone un consumo annuo d'acqua pari a litri 250, il consumo d'acqua così ottenuto dovrà essere moltiplicato per la tariffa.

Art. 8

Il presente disciplinare costituisce un'estensione del regolamento per il servizio acquedotto alle cui norme si fa riferimento per quanto non qui previsto esplicitamente.

Capo II

NORME TECNICHE

Art. 9

E' demandato agli organi tecnici competenti del Comune stabilire la localizzazione, sulla rete dell'acquedotto Comunale, del punto in cui sarà effettuato l'allacciamento nonché il tipo e le dimensioni degli organi di intercettazione, limitazione e misura delle quantità prelevate,

Art.10

Il prelievo dell'acqua avverrà nella quantità determinata dalla Giunta Comunale, sulla base della disponibilità dell'acqua extra impieghi civili e del numero dei richiedenti, tenuto comunque conto della possibilità tecnica di portata offerta dal ramale di acquedotto interessato e senza disturbare la normale erogazione per usi civili.

Art. 11

Visto che l' installazione di contatori è da ritenersi inopportuna a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo , la necessità ed il piano tecnico di erogazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo ai tecnici comunali competenti, unici abilitati alla manovra delle apparecchiature di regolazioni ed intercettazione.

TABELLA RIASSUNTIVA SANZIONI (secondo modalità L. 689/1981*)		
Descrizione	Articolo regolamento	Sanzione
Installazione di contatore diverso da quelli forniti dal comune, salva eccezione ultimo comma.	Art. 13	Min. € 150 Max € 900
Frode, manomissione sigillo, utilizzo acqua prima della stipulazione del relativo contratto	Art. 20	Min. € 100 Max € 600
Utilizzo abusivo bocche antincendio private	Art. 36	Min. € 2.000 Max € 6.000
Divieto di accesso ad estranei alle cabine di manovra pompe, pozzetti di distribuzione e prelevamento acqua dagli idranti	Art. 38	Min. € 100 Max € 600

()Art. 10 L. 689/1981 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)*

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 10 e non superiore ad € 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.